



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Relativo alla deliberazione  
n° 88 /CC. del 30-X-10

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 5
Art. 2 - Competenze	" 5
Art. 3 - Definizioni	" 5

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale	pag. 7
Art. 5 - Divieto di manomissione delle canalizzazioni comunali	" 7
Art. 6 - Esecuzione degli allacciamenti sul suolo pubblico	" 7
Art. 7 - Oneri dei lavori di allacciamento	" 8
Art. 8 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti	" 8
Art. 9 - Utilizzo di allacciamento esistente in proprietà privata	" 8
Art. 10 - Permesso di allacciamento alla fognatura comunale	" 9
Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni	" 10
Art. 12 - Attivazione dello scarico	" 11
Art. 13 - Disattivazione delle fosse biologiche	" 11
Art. 14 - Ristrutturazione della fognatura comunale	" 11
Art. 15 - Allacciamenti provvisori	" 12
Art. 16 - Divieto di estensione degli allacciamenti	" 12
Art. 17 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti	" 13
Art. 18 - Variazione dei permessi di allacciamento	" 13
Art. 19 - Limiti della proprietà comunale	" 13

TITOLO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 20 - Impianti privati di fognatura	" 13
Art. 21 - Pozzetto di controllo	" 14



Art. 22 - Costruzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici	pag. 15
Art. 23 - Costruzione degli impianti privati di fognatura negli edifici	" 15
Art. 24 - Pluviali sul lato stradale	" 16
Art. 25 - Controllo dei lavori di realizzazione degli impianti privati di fognatura	" 16
Art. 26 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura	" 17
Art. 27 - Sopralluogo tecnico agli impianti privati di fognatura	" 17
Art. 28 - Controllo degli impianti privati di fognatura	" 18
Art. 29 - Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura	" 18
Art. 30 - Responsabilità per danni	" 18
Art. 31 - Rimozione degli apparecchi fuori uso	" 19
Art. 32 - Semplificazioni e miglioramenti	" 19

#### TITOLO IV - NORME E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 33 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna	pag. 19
Art. 34 - Progettazione degli impianti	" 20
Art. 35 - Caratteristiche dei condotti	" 20
Art. 36 - Camerette di raccordo e ispezione	" 21
Art. 37 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche	" 21
Art. 38 - Costruzione e vigilanza degli impianti	" 21
Art. 39 - Manutenzione degli impianti	" 22

#### TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 40 - Funzioni di controllo sugli scarichi	pag. 22
Art. 41 - Classificazione degli scarichi	" 22
Art. 42 - Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili	" 25
Art. 43 - Scarichi provenienti da insediamenti sanitari	" 25
Art. 44 - Accettabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi	" 26
Art. 45 - Scarico delle acque meteoriche	" 26

Art. 46 - Autorizzazioni allo scarico per insediamenti civili	
Art. 47 - Autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi	pag. 26
Art. 48 - Spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico	" 27
Art. 49 - Scarichi vietati	" 27
Art. 50 - Scarichi contenenti sostanze radioattive	" 28
Art. 51 - Sversamenti accidentali	" 28
Art. 52 - Misure di salvaguardia	" 29
Art. 53 - Ispezioni negli insediamenti	" 29
Art. 54 - Tariffe per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili	" 29
Art. 55 - Tariffe per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi	" 30
TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 56 - Allacciamenti abusivi alla fognatura comunale	" 30
Art. 57 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico	" 31
Art. 58 - Responsabilità e risarcimento per danni	" 31
Art. 59 - Termini e modalità di adeguamento	" 32
Art. 60 - Entrata in vigore	" 32
<hr/>	
Allegato A - Schema di domanda di allacciamento alla fognatura comunale	
Allegato B - Schema di concessione del permesso di allacciamento	pag. 33
	" 34
Allegato D - Schema di allacciamento alla fognatura comunale di tipo separato	
Allegato E	" 36
Allegato F - Schema di domanda di autorizzazione allo scarico per gli insediamenti produttivi	" 37
Allegato G - Schema per il rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico per gli insediamenti produttivi	" 38
	" 39

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di:

a) disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo nella rete pubblica di fognatura;

b) disciplinare l'esecuzione dei controlli e degli accertamenti, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, nonché l'adozione di prescrizioni per gli scarichi immessi nella fognatura comunale;

c) precisare le norme tecniche, finanziarie e procedurali inerenti il pubblico servizio di depurazione;

d) regolamentare i rapporti tra il Comune, <sup>costituendo</sup> il Consorzio per la tutela ambientale della Vallecama di seguito denominato per brevità "Consorzio", e i titolari degli scarichi immessi nella fognatura comunale.

### Art. 2 - Competenze

Il Comune esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in base alle competenze e secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Per quanto riguarda le funzioni di competenza del Consorzio, troverà applicazione il regolamento per la gestione del sistema dei collettori consortili e degli impianti di depurazione di Vezza d'Oglio, di seguito indicato per brevità "regolamento consortile", che sarà approvato nelle forme di legge, che il Comune si obbliga ad osservare e a far osservare.

### Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- fognatura comunale: insieme di canalizzazioni realizzate dal Comune, atte a raccogliere e allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e le acque usate provenienti dalle attività umane in generale;

- impianto privato di fognatura interna: complesso di canalizzazioni, realizzate nell'ambito degli insediamenti civili e/o produttivi per la raccolta e il convogliamento degli scarichi nella fognatura comunale, distinte in fognatura (rete di condotti per lo smaltimento delle acque usate) e tombinatura (rete di condotti per lo smaltimento delle acque meteoriche);

- impianto privato di fognatura esterna: complesso di condotti a servizio delle strade e dei piazzali privati o di futura cessione al Comune;

- condotto di allacciamento: canalizzazione per il collegamento dell'impianto privato di fognatura alla fognatura comunale;

- insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione e/o **comercializzazione di beni**;

- insediamento civile: uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione e allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di produzione di beni, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili, in base al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi. Sono altresì da considerare insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le caratteristiche individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 8 maggio 1980;

- impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a rendere conformi gli scarichi degli insediamenti alle disposizioni del presente

regolamento;

- pozzetto di controllo: installazione per la misura della portata degli scarichi e/o per il prelievo dei campioni;

- impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque di scarico raccolte dalle fognature comunali e convogliate dal sistema dei collettori consortili.

## TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 4 - Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale

Nelle zone servite dalla fognatura comunale, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, gli scarichi degli insediamenti civili devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione.

Art. 5 - Divieto di manomissione delle canalizzazioni comunali

Nessuno e per nessuna ragione può manomettere le canalizzazioni della fognatura comunale in assenza di autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 6 - Esecuzione degli allacciamenti sul suolo pubblico

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune o, qualora sia stato esplicitamente autorizzato con il permesso di allacciamento, dal privato; in questo secondo caso sono a suo carico

le opere necessarie per allacciare gli edifici dalla proprietà privata ai condotti fognari comunali, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi e la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo (SIP - ENEL - ecc.)

I lavori relativi all'allacciamento sono sorvegliati dall'Ufficio Tecnico comunale, fermo comunque restando che il proprietario o l'avente titolo e il direttore dei lavori non sono esonerati dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

#### Art. 7 - Oneri dei lavori di allacciamento

Qualora l'allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico venga eseguito dal Comune, direttamente o mediante impresa di fiducia, il privato è tenuto al versamento di un anticipo sulle spese di allacciamento, che è fissato nel permesso di allacciamento rilasciato dal Sindaco.

Ad allacciamento eseguito, il Comune provvede alla notifica delle eventuali spese di conguaglio computate sulla base del consuntivo delle opere, come da delibera C.C.

Il rimborso dell'eventuale differenza a favore del privato è disposto d'ufficio.

#### Art. 8 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nei casi di inadempienza del privato, il Sindaco, previa diffida scritta all'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, il privato inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

#### Art. 9 - Utilizzo di allacciamento esistente in proprie-



tà privata

Qualora risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento e di contribuire alla loro manutenzione.

Art. 10 - Permesso di allacciamento alla fognatura comunale

I titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi, che intendano allacciare gli scarichi alla fognatura comunale, devono richiedere al Comune il permesso, presentando domanda in duplice copia in conformità allo schema allegato sotto A al presente regolamento.

Qualora l'allacciamento sia effettuato con fognature comunali collegate al sistema dei collettori consortili e riguardanti scarichi di insediamenti civili appartenenti alle categorie C e D, di cui al successivo art. 41, copia della domanda deve essere trasmessa dal Comune al Consorzio per il parere previsto dal primo comma del successivo art. 42.

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1) estratto di mappa in scala 1:1000, o 2.000, con l'indicazione in rosso del percorso dei condotti di raccordo con la fognatura comunale;

2) planimetria in scala 1:200, o 500, per superfici edificate superiori a 500 mq., contenente lo schema dell'impianto privato di fognatura, con le seguenti indicazioni:

a) punto d'innesto nella fognatura comunale, in base alle precisazioni dell'Ufficio Tecnico comunale;  
b) lunghezza dei condotti di raccordo;  
c) diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e relative modalità esecutive;

3) relazione tecnica riguardante:

a) destinazione dell'insediamento e volume de-

- gli edifici;
- b) ciclo di lavorazione (se è svolta attività produttiva);
  - c) origine e quantità delle acque scaricate;
  - d) caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- 4) dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le disposizioni.

Eventuale ulteriore documentazione, che il Comune o il Consorzio, per la parte di sua competenza, ritenga necessaria per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire e/o ai fini dell'istruttoria relativa alla domanda di allacciamento, deve essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta.

Se le opere descritte corrispondono alle disposizioni del presente regolamento, il Comune concede il permesso di allacciamento, secondo lo schema allegato sotto B, indicando i punti e la quota di consegna degli scarichi, nonché l'importo che deve essere versato per le spese di istruttoria inerenti l'esame della domanda e l'esecuzione degli accertamenti.

Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento in contrasto con le prescrizioni.

La parte interessata, in caso di esecuzione diretta con autorizzazione scritta, è tenuta a comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori di allacciamento, affinché venga disposto il sopralluogo per la verifica di congruità delle opere eseguite, accertata la quale lo scarico può essere attivato secondo i tempi stabiliti dal successivo art. 12.

Se la verifica di congruità porta ad accertare che i lavori di allacciamento non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere apportate le necessarie modifiche su richiesta ed entro il termine di tempo fissati dal Sindaco.

In caso di inadempienza, l'esecuzione avviene coattivamente a spese della parte interessata, dopo che le è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per la eli-

minazione dei difetti accertati.

Art. 12 - Attivazione dello scarico

Ad avvenuto accertamento della congruità delle opere di allacciamento, lo scarico può essere attivato secondo i seguenti tempi:

a) immediatamente o entro i termini fissati nel permesso di allacciamento, se proveniente da insediamento civile;

b) successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, se proveniente da insediamento produttivo.

Art. 13 - Disattivazione delle fosse biologiche

Le fosse biologiche devono essere disattivate ad avvenuto allacciamento degli inerenti scarichi alla fognatura comunale collegata al sistema dei collettori consortili.

Qualora il condotto di fognatura comunale non sia in grado, per tipo, sezione e/o pendenza, di ricevere acque di rifiuto non sedimentate, il Comune, previo parere del Consorzio, può consentire, in deroga a quanto previsto dal primo comma, la costruzione o il mantenimento di fosse biologiche o vasche Imhoff idonee a trattenere e degradare le sostanze solide grossolane presenti nello scarico.

Art. 14 - Ristrutturazione della fognatura comunale

In caso di ristrutturazione dei condotti della propria rete di fognatura, il Comune provvede alla esecuzione immediata delle opere, poste sul suolo pubblico, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati.

Le spese per tali opere sono a carico del Comune qualora gli allacciamenti preesistenti siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento; in caso contrario, i relativi oneri sono a carico degli interessati come se si trattasse di nuovi allacciamenti.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale devono essere fornite tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per attivarne di nuovi, in relazione a future canalizzazioni interne degli insediamenti.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni richieste dà facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alla realizzazione delle opere di allacciamento, ponendo a carico degli interessati tutte le spese sostenute.

Qualora, su richiesta della parte interessata, si dovessero introdurre modificazioni agli allacciamenti esistenti, le relative spese saranno addebitate alla parte stessa.

#### Art. 15 - Allacciamenti provvisori

Il Comune, previo parere del Consorzio, può consentire allacciamenti provvisori a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti con divieto di scarico di acque contenenti leganti idraulici (acqua di lavaggio delle attrezzature per la confezione o l'uso di malte e calcestruzzi cementizi e simili) e comunque di sostanze che possano danneggiare la fognatura comunale, il sistema dei collettori consortili e l'impianto centralizzato di depurazione, nonché la loro funzionalità, ammettendo quindi i soli scarichi di tipo civile per gli addetti. L'ottenimento del permesso è subordinato alla presentazione della domanda di cui al precedente art. 10.

Ove possibile saranno prescritti allacciamenti definitivi, utilizzabili cioè in forma definitiva per i costruttori insediamenti.

#### Art. 16 - Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti di fognatura collegati con la fognatura comunale non possono consentire ad altri di immettere i propri scarichi negli impianti stessi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 17 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

Qualora, in conseguenza in particolare della demolizione di edifici, si mettessero fuori uso allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune e di sigillare il condotto di immissione nella fognatura comunale secondo tempi e modalità stabilite dal Sindaco.

Art. 18 - Variazione dei permessi di allacciamento

Qualsiasi variazione inerente il permesso di allacciamento, anche per quanto riguarda la sua titolarità, deve essere richiesta al Sindaco e dallo stesso autorizzata.

Art. 19 - Limiti della proprietà comunale

Sono da considerare di proprietà comunale, anche se costruiti da privati sul suolo pubblico, tutte le opere di fognatura poste a valle del pozzetto di controllo, di cui al terzo comma del successivo art. 20, sino al sistema dei collettori consortili o al confine del territorio comunale.

TITOLO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 20 - Impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura negli insediamenti devono essere realizzati in modo tale da consentire la raccolta e il convogliamento separato delle acque usate e delle acque meteoriche, secondo gli schemi depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti interne agli insediamenti.

Ogni rete deve essere dotata di pozzetto di controllo, ubicato immediatamente a monte del condotto di allacciamento, avente le caratteristiche indicate dal successivo art. 21.

Se non esiste una pendenza naturale sino alla fognatura comunale, può essere consentita la realizzazione di impianti di sollevamento per la normale evacuazione degli scarichi, da effettuarsi con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi altra natura al regolare funzionamento della fognatura stessa.

Ricade esclusivamente sul titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivati da rigurgiti e/o da allagamenti.

In relazione all'esistenza di particolari situazioni negli insediamenti, possono essere concesse specifiche deroghe agli obblighi previsti dal primo e dal secondo comma.

#### Art. 21 - Pozzetto di controllo

Le opere del pozzetto di controllo devono essere realizzate in modo che siano accessibili e che consentano il prelievo dei campioni d'acqua agevolmente e in condizioni di sicurezza per gli operatori.

Il pozzetto deve altresì essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritti dal Comune o dal Consorzio.

Il pozzetto e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

In caso di manomissione o danneggiamenti, sia per incuria che per dolo, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 22 - Costruzione degli impianti privati di fognatura esternamente agli edifici

I tubi all'esterno degli edifici devono essere realizzati in:

- a) grès, PVC pesante o materiale equivalente, qualora convogliano acque usate.
- b) cemento, materiale equivalente, o p.v.c., qualora convogliano acque meteoriche.

I tubi per le acque usate devono avere un diametro interno minimo di 20 cm.; quelli per le acque meteoriche devono avere un diametro interno minimo di 30 cm. per i primi 500 m<sup>2</sup> di superficie impermeabilizzata servita e a sezioni maggiori direttamente proporzionali alla prima per superfici superiori.

I tratti orizzontali devono avere una pendenza minima del 1%.

I tubi devono essere collocati in opera lontani dalle tubazioni dell'acqua potabile e in modo tale da garantire la continuità della tenuta dei giunti.

L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento posto sul suolo pubblico con l'interposizione, come da schema di cui all'allegato E, di tre pezzi speciali posti nell'apposito pozzetto di controllo.

Art. 23 - Costruzione degli impianti privati di fognatura negli edifici

I tubi per il convogliamento delle acque usate all'interno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad es. la ghisa, il grès e il PVC.

Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dal-

la fognatura.

I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in lamiera zincata, in PVC o in altri materiali speciali che abbiano caratteristiche idonee.

Tutto l'impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta stagna e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura.

#### Art. 24 - Pluviali sul lato stradale

I tubi pluviali di caduta sul fronte degli edifici, verso la strada, devono essere allacciati, ove possibile, direttamente alla fognatura comunale.

L'interruzione idraulica a sifone è prescritta quando al di sopra delle grondaie si trovino vano abitativi o terrazzi accessibili.

#### Art. 25 - Controllo dei lavori di realizzazione degli impianti privati di fognatura

Gli interessati devono denunciare per iscritto al Comune, con un anticipo di almeno 3 giorni, l'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura, indicando il nome dell'impresa incaricata.

Qualora, a motivo di pericolo in caso di ritardo, i lavori debbano essere avviati immediatamente, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta al Comune.

I condotti possono essere coperti solo con la preventiva autorizzazione comunale; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti.

Eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati dagli interessati entro il termine fissato dal Comune; gli stessi interessati, ad eliminazione avvenuta, avvertono



il Comune per la successiva verifica di congruità.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, è a carico degli interessati, dell'impresa incaricata e del direttore lavori.

Art. 26 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti privati di fognatura

Qualora, per cause giustificate ed accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura, viene ugualmente eseguita la presa dei condotti di allacciamento sul suolo pubblico e sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento di cui al primo comma viene chiuso e piombato sino a quando saranno ultimate, controllate ed approvate dal Comune le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 27 - Sopralluogo tecnico agli impianti privati di fognatura

Entro 15 giorni dalla ultimazione delle opere gli interessati devono presentare al Comune richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consisterà nella verifica della conformità delle opere alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento, fermo comunque restando l'assenza di ogni responsabilità da parte del Comune.

In mancanza della richiesta di sopralluogo, il Comune procede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese per il personale e i mezzi impiegati.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione degli impianti privati di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, non ne può essere consentita l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fis-

sato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 28 - Controllo degli impianti privati di fognatura

Il Comune ha la facoltà di effettuare in ogni momento controlli sugli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso agli impianti privati e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Gli interessati sono avvisati delle visite il più possibile in anticipo, a meno che non si tratti di effettuare i controlli sulla regolarità degli scarichi nell'esercizio delle funzioni previste dal successivo art. 40.

Art. 29 - Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.

Le parti specifiche, quali pozzetti, sifoni, ecc., devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare flusso delle acque di scarico.

Art. 30 - Responsabilità per danni

I proprietari o altri aventi titolo garantiscono il Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in conseguenza di difettosa realizzazione, manutenzione o utilizzazione degli impianti privati di fognatura e dei condotti di allacciamento.

Per danni conseguenti alla immissione nella fognatura comunale di scarichi non conformi alle disposizioni del presente regolamento, i responsabili sono garanti anche se

il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo gli scarichi stessi sono stati trattati nell'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 31 - Rimozione degli apparecchi fuori uso

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

Art. 32 - Semplificazioni e miglioramenti

Il Sindaco può consentire varianti alle singole prescrizioni in merito alla esecuzione degli impianti privati di fognatura, al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti esecutivi e gestionali.

#### TITOLO IV - NORME E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 33 - Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla regolare costruzione della fognatura lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla fognatura comunale, qualora le aree interessate vengano a ricadere all'interno delle zone fognate, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85.

Nel caso in cui i proprietari non vi provvedano entro il termine stabilito dal Sindaco, il Comune procederà alla esecuzione delle opere, ponendo a loro carico tutte le relative spese proporzionalmente alle superfici coperte e

pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

I condotti di allacciamento degli insediamenti all'impianto privato di fognatura esterna sono da considerare come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti stessi e conseguentemente soggetti alle disposizioni del precedente Titolo III.

#### Art. 34 - Progettazione degli impianti

L'impianto privato di fognatura esterna è realizzato previa autorizzazione del Sindaco sulla base di un progetto esecutivo predisposto a cura e spese dei proprietari o aventi titolo.

Il progetto, da consegnare al Comune in duplice copia, deve comprendere la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala 1:200 dell'area da servire con indicati tutti gli edifici esistenti o da costruire, le strade e le aree pavimentate con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
- 2) planimetria in scala 1:200 o superiore con indicate la rete di progetto completa di condotti (con la precisazione dei materiali, dei diametri e delle pendenze), camerette di raccordo e di ispezione, caditoie, ecc.;
- 3) particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e dei manufatti;
- 4) prezzi unitari, qualora espressamente richiesti dal Comune;
- 5) computo metrico estimativo, qualora espressamente richiesto dal Comune;
- 6) relazione tecnica contenente i calcoli idraulici.

#### Art. 35 - Caratteristiche dei condotti

Le canalizzazioni e i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di acque di rifiuto dal loro inter-

no.

La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità di natura idraulica.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire l'autolavaggio dei condotti.

#### Art. 36 - Camerette di raccordo e ispezione

In tutti gli incroci tra canalizzazioni deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione.

Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza di norma di 40 m. per i condotti non percorribili e di 60 m. per gli altri.

Prima dell'immissione nella fognatura comunale deve essere realizzato un pozzetto per il controllo delle acque di rifiuto, salvo che si tratti di fognatura esclusivamente a servizio di acque meteoriche o per la quale sia prevista la cessione al Comune.

#### Art. 37 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle sedi stradali e dei piazzali devono essere previste delle caditoie stradali a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate alla fognatura con condotti del diametro opportuno l'attacco tra caditoia e condotto deve avvenire tramite tenuta idraulica.

#### Art. 38 - Costruzione e vigilanza degli impianti

La costruzione degli impianti privati di fognatura esterna e la relativa spesa competono ai proprietari degli impianti stessi.

Il Comune esercita la sorveglianza tramite il proprio Ufficio Tecnico.

Art. 39 - Manutenzione degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai relativi proprietari.

Gli impianti ceduti al Comune saranno gestiti dal Comune stesso a sue spese.

TITOLO V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 40 - Funzioni di controllo sugli scarichi

Gli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi sono soggetti al controllo:

a) del Comune e del Consorzio, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento consortile, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata al sistema dei collettori consortili;

b) dal Comune, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale non collegata al sistema dei collettori consortili.

Art. 41 - Classificazione degli scarichi

Gli scarichi immessi nella fognatura comunale sono suddivisi in:

- a) scarichi provenienti da insediamenti civili;
- b) scarichi provenienti da insediamenti produttivi;

c) scarichi di acque meteoriche e scarichi acque di piscine, previo trattamento di dechlorazione. Gli scarichi degli insediamenti civili, in conformità a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85, sono convenzionalmente distinti nelle seguenti categorie:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

B<sub>1</sub> insediamenti con la stessa destinazione di quelli della categoria A, di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

B<sub>2</sub> insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B<sub>1</sub> assimilati, in base ai criteri di cui al successivo terzo comma, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

categoria C: scarichi provenienti da:

- stazioni di distribuzione di carburante; autotofficine; carrozzerie; autolavaggi; depositi di mezzi di trasporto pubblico;

- lavanderie a umido e tintorie;

- studi e laboratori fotografici;

- depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;

- depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

- mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

- macelli annessi ai negozi di vendita di carne;

- depositi di pesce e similari;

categoria D:

D<sub>1</sub> scarichi delle categorie A e B<sub>1</sub> qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D<sub>2</sub> scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D<sub>1</sub>.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella sotto riportata e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Parametri	Concentrazioni
pH	6,5-8,5
Temperatura °C	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1: 40 su uno spessore di 10 cm.
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
BOD <sub>5</sub> (mg/l)	250
COD (mg/l)	500
Cloruri (mg/l come Cl)	100
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH <sub>4</sub> )	30
Azoto nitroso (mg/l come N)	0,6
Azoto totale (mg/l come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/l)	100
Tensioattivi (mg/l)	10

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, in base a quanto stabilito dall'art. 1-quater della legge 8 maggio 1976, n. 690, si intendono le acque di scarico decadenti da cicli di lavorazione connessi in qualsiasi modo con la produzione industriale o artigianale e che non siano riconducibili alla categoria B<sub>2</sub>, di cui al precedente secondo comma.



Qualora da edifici compresi in insediamenti produttivi provengono e sono immessi nella fognatura comunale, con opere indipendenti, scarichi di servizi igienico-sanitari, di mense e di cucine, gli stessi sono da considerarsi civili e conseguentemente soggetti alla relativa disciplina.

Art. 42 - Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale collegata al sistema dei collettori consortili sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) se appartenenti alle categorie A e B, devono essere immessi tal quali, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 43 per gli insediamenti sanitari;
- 2) se appartenenti alle categorie C e D, la loro immissione deve essere tale da rispettare le particolari condizioni di cui al successivo art. 52. A tal fine, il Comune, prima di rilasciare il permesso di allacciamento, acquisisce il parere del Consorzio che, in relazione alla natura degli scarichi, può prescrivere l'installazione di specifici impianti di pretrattamento e/o l'adozione di particolari modalità di immissione.

Gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale non collegata al sistema dei collettori consortili sono ammessi a condizione che siano sottoposti a trattamenti in adeguati impianti (vasche di tipo Imhoff, separatori di oli e grassi, vasche di neutralizzazione, ecc.), al fine di rimuovere le cause più pericolose di inquinamento.

I trattamenti previsti dal secondo comma sono stabiliti dal Comune, previo parere dell'Ente responsabile dei servizi di zona dell'USSL territorialmente competente.

Art. 43 - Scarichi provenienti da insediamenti sanitari

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura devono essere sottoposti, prima della loro immissione nella fognatura comunale, a trattamento di staccatura fine per

trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura stessa.

Qualora nell'ospedale o nella casa di cura siano presenti reparti per malattie infettive, gli scarichi devono essere assogettati a trattamento di disinfezione secondo le modalità stabilite dal regolamento locale di igiene.

Art. 44 - Accettabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi

Gli scarichi degli insediamenti produttivi devono essere conformi:

1) ai limiti di accettabilità e alle disposizioni stabilite dal regolamento consortile, qualora siano immessi nella fognatura comunale collegata al sistema dei collettori consortili;

2) ai limiti di accettabilità della Tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano immessi nella fognatura comunale non collegata al sistema dei collettori consortili.

Art. 45 - Scarico delle acque meteoriche

Le acque meteoriche non possono essere scaricate liberamente su strade e aree pubbliche di qualsiasi natura, ma essere recapitate sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto, qualora provengano da insediamenti produttivi o da insediamenti civili con scarichi della categoria C, delle disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 62/85.

Nel caso in cui le acque meteoriche vengano immesse nella fognatura comunale, il Comune può prescrivere, sentito, ove occorra, il Consorzio, la costruzione di un pozzetto per la separazione dei materiali e delle sostanze sedimentabili trasportate, dimensionato tenendo conto delle superfici scolanti.

Art. 46 - Autorizzazioni allo scarico per insediamenti ci-

vili

Per gli scarichi degli insediamenti civili nella fognatura comunale l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 62/85, dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

Nel permesso di allacciamento devono essere in particolare indicati il momento a partire dal quale si possono attivare gli scarichi, nonché le eventuali prescrizioni adottate ai sensi del precedente art. 42.

Art. 47 - Autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi

Gli scarichi degli insediamenti produttivi, affinché possano essere immessi nella fognatura comunale, devono essere autorizzati dal Comune.

Alla presentazione delle domande di autorizzazione e al rilascio dei conseguenti provvedimenti, come da schemi allegati rispettivamente sotto F e G, si applicano le disposizioni stabilite:

a) dall'art. del regolamento consortile, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata al sistema dei collettori consortili;

b) dall'art. 15 della legge n. 319/76, come modificato dall'art. 18 della legge n. 650/79, qualora gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale non collegata al sistema dei collettori consortili.

Art. 48 - Spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico

Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi è subordinata al versamento della somma necessaria per l'istruttoria della relativa domanda.

Il Comune stabilisce la somma che, a titolo di acconto, deve essere versata all'atto della richiesta di autorizza-

zione allo scarico.

La liquidazione finale dell'onere relativo all'istruttoria è disposta a consuntivo dal Comune e il relativo importo deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'autorizzazione non venga concessa per inosservanza alle norme, il Comune incamererà la somma versata.

#### Art. 49 - Scarichi vietati

E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i relativi manufatti o le persone ad essi addette.

In particolare, è vietato immettere:

- a) sostanze solide, come spazzature, ceneri, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbia, scorie di lavorazioni;
- b) sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive;
- c) sostanze che possano provocare depositi e ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) contenuto di separatori di benzine, oli e grassi;
- e) fanghi di impianti di pretrattamento;
- f) rifiuti di macelli e della lavorazione di frutta e verdura;
- g) vernici.

I responsabili dei danni provocati da immissioni vietate sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per gli interventi di riparazione, salvo le implicazioni penali conseguenti.

#### Art. 50 - Scarichi contenenti sostanze radioattive

Gli scarichi contenenti sostanze radioattive sono soggetti alle disposizioni stabilite dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni.

Art. 51 - Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali, che possano comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa e, se presente, all'impianto centralizzato di depurazione, nonché alla loro funzionalità.

Art. 52 - Misure di salvaguardia

La qualità e la quantità degli scarichi immessi nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute delle persone addette all'esercizio e alla manutenzione della fognatura;

b) salvaguardare i manufatti della fognatura e rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;

c) qualora la fognatura sia collegata al sistema dei collettori consortili, non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato.

Art. 53 - Ispezioni negli insediamenti

Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo individuati dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, gli incaricati del Comune, muniti di documento di riconoscimento o di specifica autorizzazione scritta, possono accedere in qualsiasi momento all'interno degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili per compiere le ispezioni ritenute necessarie al fine di accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Art. 54 - Tariffe per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti civili



Il Comune adotta, entro il termine stabilito dalla normativa vigente, appositamente deliberata per <sup>la istituzione o</sup> l'adeguamento del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili.

L'accertamento e la riscossione del canone sono effettuati dall'ente gestore del pubblico servizio di acquedotto, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Per gli insediamenti civili, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 650/79, l'accertamento e la riscossione sono effettuati dal Comune.

Art. 55 - Tariffe per il servizio di fognatura a carico degli insediamenti produttivi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81, entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune adotta appositamente deliberata ai fini dell'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle tariffe, per gli accertamenti e i controlli e per la riscossione degli importi, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1981, n. 25.

## TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Allacciamenti abusivi alla fognatura comunale

Chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000, fermo comunque restando l'obbligo di provvedere alla immediata regolarizzazione della situazione.

Art. 57 - Revoca delle autorizzazioni allo scarico

Ferme restando le specifiche sanzioni stabilite dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta, previa valutazione delle cause che hanno determinato le inadempienze, la revoca:

a) dell'autorizzazione allo scarico, nel caso di insediamenti produttivi;

b) del permesso di allacciamento alla fognatura comunale, nel caso di insediamenti civili.

Prima dell'assunzione del provvedimento di revoca può essere assegnato un termine perentorio per l'effettuazione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di regolarità.

Spirato tale termine senza che il titolare dello scarico vi abbia provveduto, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione o del permesso viene ingiunta l'immediata cessazione dello scarico stesso.

Art. 58 - Responsabilità e risarcimento per danni

Salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento, il titolare dello scarico è responsabile dei danni alla fognatura comunale e, se presente, all'impianto centralizzato di depurazione, nonché alla loro funzionalità, in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento ed è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per tutti gli interventi necessari a riportare a normalità la situazione.



Art. 59 - Termini e modalità di adeguamento

Qualora non sia specificato, i termini e le modalità di adeguamento alle disposizioni del presente regolamento da parte degli insediamenti esistenti sono stabiliti dal Sindaco, sentito, ove occorra, il Presidente del Consorzio, (se istituito).

Art. 60 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo e la successiva affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale.

Per quanto non previsto si osservano la normativa vigente e in particolare le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata e integrata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, e delle leggi regionali 30 maggio 1981, n. 25, e 27 maggio 1985, n. 62, nonché le disposizioni stabilite dal regolamento consortile.

MARCA  
BOLLO  
5.000

COMUNE DI PONTE DI LEGNO PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DELL'EDIFICIO

UBICATO IN VIA N°

Concessione Edilizia n° del volume mc.  
superficie mq.

Termine esecuzione lavori (come da concessione edil.):

UTENZA ACQUEDOTTO N° oppure n° preventivo

I sottoscritt

residente

codice fiscale n°

in qualità di proprietari / amministratore dell'edificio ubi-  
cato in Via

CHIEDE

di collegare il condotto terminale degli scarichi provenienti  
dall'edificio stesso al condotto comunale di Via

Allo scopo si allega ricevuta di versamento di L. :  
quale saldo/acconto per le opere in sede stradale e spese di  
sopralluogo e diritti di collegamento.

Si precisa che il tipo di insediamento che genera lo scarico  
è il seguente: (vedi note illustrative)

Insediamento produttivo

Insediamento civile  Cat. A  Cat. B1  Cat. B2

Cat. C  Cat. D1  Cat. D2

Il sottoscritto si impegna ad eseguire all'interno della pro

prietà, le opere necessarie per il collegamento dei propri scarichi al condotto della fognatura comunale solo dopo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Si impegna, inoltre a versare la somma che verrà richiesta a saldo dopo l'esecuzione dei lavori in sede stradale.

Data

Firma

N.B. : 1) Nel caso trattasi di insediamento produttivo o di insediamento civile tipo C, l'interessato dovrà compilare l'apposito questionario da ritirarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

2) In caso di insediamento non abitativo il richiedente dovrà allegare relazione tecnica.





RIEPILOGO SOMME

- CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO = L. ....
- PRATICA AMMINISTRATIVA = L. ....
- ACCONTO SPESE DI ALLACCIAMENTO = L. ....
- TOTALE = L. ....

- Allegati: 1) Ricevuta di versamento di L. ....
- 2) Planimetria in scala 1:1000 con schema fognario
  - 3) Questionario per insediamento di tipo C

-55-

ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA M.L.C.  
SCHEMA FOGNARIO INTERNO ALLA PROPRIETA'  
MODALITA' CONSENTITE




ANDA


**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**

- ACQUE METEORICHE (BIANCHE)
- ACQUE NERE
- ACQUE MISTE
- FOSSA BIOLOGICA


- S POZZETTO CON SIRONE TIPO "FIRENZE"
- EVENTUALE POZZETTO PER CANTONAMENTO SCARICHI
- PLUVIALI
- SCARICHI WC-CUCINE-LAVANDINI-ECC.



3 POZZETTO SIFONATO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE



POZZETTO PER CAMPIONAMENTO SCARICHI (EVENTUALE)



ELEMENTI DA USARE

- 1 - SIFONE TIPO "FIRENZE"
- 2 - BRAGA
- 3 - GIUNTO A T

MATERIALE

IN ORES SE LA FOGNATURA COMUNALE E' SEPARATA  
 IN PVC SE LA FOGNATURA COMUNALE E' UNITARIA

Allegato B - Schema di concessione del permesso di allacciamento

Vista la domanda di allacciamento alla fognatura comunale presentata in data ..... da ..... in qualità di .....dell'insediamento ubicato in Via ..... n° .....

Visto il progetto delle opere da realizzare all'interno dell'insediamento;


Visto che è stato versato l'importo di L. .... per le spese di istruttoria e l'esecuzione dei lavori;

Si approva il progetto presentato in data .....e si autorizza la realizzazione delle opere in esso descritte con le seguenti prescrizioni:


- 1) I lavori devono essere iniziati entro il giorno .....ed essere ultimati entro il giorno .....
- 2) Lo scarico potrà essere attivato secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento comunale per il servizio di fognatura;
- 3) Per gli scarichi produttivi di cui alla legge 319/76 e L.R. 62/86 dovrà essere prodotto il referto di analisi del P.M.I.P., attestante che gli scarichi risultano conformi ai limiti di accettabilità di legge.

Allegato C - Schema di allacciamento alla fognatura comunale di tipo misto

PARTE PRIVATA



Allegato E





Allegato F - Schema di domanda di autorizzazione allo scarico per gli insediamenti produttivi

(IN BOLLO)

Al sig. Sindaco  
del Comune di .....  
.....

Oggetto: autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale.

Premesso che la ditta ..... intende attivare un insediamento produttivo in via ....., n. ...., il sottoscritto ....., residente in ....., via ....., n. ...., in qualità di titolare/legale rappresentante (\*), ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, ed in conformità alle disposizioni del regolamento comunale di fognatura e del regolamento per la gestione del sistema dei collettori consortili e degli impianti di depurazione di Vezza D'Oglio

CHIEDE

di essere autorizzato ad immettere nella fognatura comunale di via ..... gli scarichi dell'insediamento produttivo stesso.

Allega alla presente la relazione tecnica sulle caratteristiche dell'insediamento produttivo, come previsto dai sopra citati regolamenti.

In fede.

Firma

.....

Data .....

(\*) Trascrivere la voce che interessa.

Allegato G - Schema per il rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico per gli insediamenti produttivi

Vista l'autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui idrici nella fognatura comunale, rilasciata da ..... in data ....., prot. n. ...., alla ditta ..... nella persona del titolare/legale rappresentante (\*) sig. ...., per l'insediamento produttivo ubicato in ..... via ....., n. ....;

Viste:

- la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 27 maggio 1985, n. 62;

Visti:

- il regolamento comunale per il servizio di fognatura;
- il regolamento per la gestione del sistema dei collettori consortili e degli impianti di depurazione di Veza D'Oglio;

Considerato che, in base al referto d'analisi del P.M.I.P. di ..... recante data ....., n. prot. ...., gli scarichi risultano conformi ai limiti di accettabilità della Tab. 1 del citato regolamento consortile / della Tab. C della legge n. 319/76 (\*);

Visto il parere espresso dal competente servizio dell'Ente responsabile dei servizi di zona dell'USSL (\*\*);

Ritenuto di impartire alla ditta, ai sensi dei richiamati regolamenti, le seguenti prescrizioni: .....

SI AUTORIZZA

la ditta ....., nella persona del titolare/legale rappresentante (\*) sig. ...., ad immettere nella fognatura comunale i reflui idrici decadenti dall'insediamento produttivo ubicato in ....., via ....., n. ...., alle seguenti condizioni:

- 1) Rispetto dei limiti di accettabilità come sopra indicati;

- 2) Rispetto delle seguenti prescrizioni: .....
- 3) Rispetto in ogni caso della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, del regolamento comunale per il servizio di fognatura e del regolamento per la gestione del sistema dei collettori consortili e degli impianti di depurazione di Paratico e Costa Volpino.

(\*) Trascrivere la voce che interessa.

(\*\*) Riportare qualora il parere sia stato richiesto.